

Aliquote forfetarie

Valevole dal 1° gennaio 2011



Osservazioni preliminari

Espressioni che possono indicare una forma femminile o maschile non verranno in seguito distinte nella presente pubblicazione ma saranno utilizzate nell'una o nell'altra forma e sono considerate equivalenti.

Abbreviazioni

AF	Aliquota/e forfetaria/e
AFC	Amministrazione federale delle contribuzioni
AI	Assicurazione per l'invalidità
art.	articolo
AS	Aliquota/e saldo
CC	Codice civile Svizzero del 10 dicembre 1907 (RS 210)
cpv.	capoverso
IVA	Imposta sul valore aggiunto
lett.	lettera
LFus	Legge federale del 3 ottobre 2003 sulla fusione, la scissione, la trasformazione e il trasferimento di patrimonio (RS 221.301)
LIFD	Legge federale del 14 dicembre 1990 sull'imposta federale diretta (RS 642.11)
LIVA	Legge federale del 12 giugno 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.20)
N.IVA	Numero di registro dei contribuenti IVA
N.Rif.	Numero di riferimento del contribuente
OIVA	Ordinanza del 27 novembre 2009 concernente l'imposta sul valore aggiunto (RS 641.201)
RS	Raccolta sistematica del diritto federale

Aliquote d'imposta valedoli fino al 31 dicembre 2010:

Aliquota normale 7,6 %; aliquota ridotta 2,4 %; aliquota speciale 3,6 %

Aliquote d'imposta valedoli dal 1° gennaio 2011:

Aliquota normale 8,0 %; aliquota ridotta 2,5 %; aliquota speciale 3,8 %

Aliquote forfetarie

Spiegazioni introduttive riguardanti la presente info IVA

Le collettività pubbliche e le istituzioni affini nonché le associazioni e le fondazioni possono allestire il proprio rendiconto con l'Amministrazione federale delle contribuzioni in maniera semplificata, con l'ausilio delle aliquote forfetarie.

Valevole dal 1° gennaio 2011.

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione devono essere considerate come spiegazioni dell'AFC riguardanti la LIVA e l'OIVA.

Indice delle materie

	Il metodo delle aliquote forfetarie (metodo delle AF) in breve:	7
1	Informazioni generali sul metodo delle AF	8
1.1	Basi legali	8
1.2	Principi	8
1.3	Chi può applicare il metodo delle AF? (art. 97 cpv. 1 OIVA).	9
1.3.1	Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta.	10
1.3.2	Vendite di mezzi d'esercizio e beni d'investimento	10
2	Inizio dell'adesione al metodo delle AF.	10
2.1	Nuovi contribuenti	10
2.1.1	Scorte merci, mezzi d'esercizio e beni d'investimento.	10
2.1.2	Debitori e creditori	11
2.2	Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AF	11
3	Fine dell'adesione al metodo delle AF	12
3.1	Fine dell'assoggettamento.	12
3.2	Passaggio dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo	12
4	Assunzione di un'impresa con attivi e passivi	13
5	Rendiconto dell'imposta sull'acquisto	13
6	Attribuzione delle AF.	13
7	Ulteriori informazioni concernenti il metodo secondo le AF	15

Allegato

I	Aliquote forfetarie suddivise per attività.	16
II	Modello di modulo di rendiconto.	19
III	Istruzioni per la compilazione del modulo di rendiconto	20
1	Che cos'è il periodo fiscale?	20
1.1	Che cosa occorre osservare, in generale, nella compilazione del modulo di rendiconto IVA?	20
1.2	Prima parte (I. Cifra d'affari)	21
1.3	Seconda parte (II. Calcolo dell'imposta)	24
1.4	Terza parte (III. Altri flussi di mezzi finanziari)	26

2	Che cosa occorre considerare riguardo al sistema di rendiconto?	26
3	Quali prescrizioni vigono in materia di presentazione del rendiconto IVA?	26
4	Quando e in quale forma deve essere versata l'imposta?	27
5	Quali sono le modalità in caso di eccedenza a favore del contribuente?	27
6	Come occorre comportarsi in caso di correzioni di lacune nel rendiconto IVA?	27
IV	Modello della dichiarazione d'adesione (modulo n. 0759)	29
V	Modello del complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie / Esportazioni (modulo n. 1050-1)	30
VI	Modello del complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie / imposta precedente fittizia (modulo n. 1055-1)	31

Il metodo delle aliquote forfetarie (metodo delle AF) in breve:

Le aliquote forfetarie (AF) sono aliquote settoriali che semplificano notevolmente il rendiconto con l'AFC, in quanto non devono essere determinate le imposte precedenti. Applicando questo metodo, l'imposta dovuta viene calcolata moltiplicando la cifra d'affari (IVA inclusa) per la corrispondente AF autorizzata dall'AFC. Inoltre, l'imposta sull'acquisto (in particolare in caso di acquisto di prestazioni di servizi da imprese con sede all'estero) va corrisposta all'aliquota legale. Dato che si tratta di un metodo di rendiconto semplificato, a seguito di condizioni particolari l'imposta dovuta può risultare maggiore o minore rispetto a quella che sarebbe dovuta in caso di applicazione del metodo effettivo.

Il metodo delle AF può essere applicato solo da determinati contribuenti come Confederazione, Cantoni, Comuni e istituzioni affini, nonché da associazioni e fondazioni.

L'AF applicabile dal contribuente viene determinata in base al tipo di prestazioni che esegue. Il valore delle AF si fonda sulla tipica struttura dei costi di una prestazione corrispondente. Più alta è l'imposta precedente contenuta in merci, prestazioni di servizi, mezzi d'esercizio e beni d'investimento, più bassa è l'AF. Pertanto, a lungo termine, l'imposta netta dovuta non differisce, o differisce solo in misura contenuta, dall'imposta dovuta applicando il metodo di rendiconto effettivo (IVA sulla cifra d'affari e deduzione dell'imposta precedente).

I contribuenti che intendono applicare il metodo delle AF devono comunicarlo per scritto all'AFC. I termini da rispettare sono indicati alla cifra 2. Il rendiconto con l'AFC avviene trimestralmente.



Il metodo delle aliquote forfetarie è per gran parte identico al metodo delle aliquote saldo. Ovunque la regolamentazione non differisce da quella del metodo delle aliquote saldo, si rimanda pertanto alle delucidazioni contenute nell'info IVA "Aliquote saldo". Ciò in particolare per quanto riguarda le particolarità elencate alla cifra 7.

1 Informazioni generali sul metodo delle AF

1.1 Basi legali

I principi del metodo delle AF sono regolamentati nell'articolo 37 capoverso 5 LIVA e negli articoli 97–100 OIVA.

1.2 Principi

Le AF sono **aliquote settoriali** che considerano in modo forfetario **tutte le imposte precedenti** che sono contenute negli acquisti di merci, prestazioni di servizi, mezzi d'esercizio e beni d'investimento, nonché nelle spese generali. A lungo termine l'imposta netta dovuta non differisce, o differisce solo in misura contenuta, dall'imposta dovuta applicando il metodo di rendiconto effettivo (calcolo dell'IVA sulla cifra d'affari con deduzione dell'imposta precedente). Non sono invece previste AF individuali per azienda.



L'applicazione del metodo delle AF semplifica sensibilmente il lavoro amministrativo per la contabilità e il rendiconto IVA, in quanto non è necessario determinare l'imposta precedente.

Non esistono limiti d'importo per l'applicazione del metodo delle AF.

Nel rendiconto IVA le AF vanno applicate quali **moltiplicatori**, ossia occorre dichiarare il totale della **cifra d'affari imponibile comprensiva di IVA** e, per il calcolo dell'IVA, moltiplicarlo per l'AF.

Nelle fatture ai clienti non vanno però indicate le AF autorizzate dall'AFC, bensì le aliquote legali in vigore, ossia l'aliquota normale, l'aliquota ridotta o l'aliquota speciale.

Esempio

La caffetteria dell'amministrazione cantonale ha realizzato nel periodo da gennaio a marzo 2011 una cifra d'affari (IVA inclusa) di 45 000 franchi. Moltiplicando questa cifra con l'AF autorizzata del 5,2 % si ottiene un importo d'imposta di 2340 franchi. Questo importo va dichiarato alla cifra 321 del rendiconto IVA del primo trimestre 2011. Non sono necessari ulteriori calcoli né la determinazione dell'imposta precedente deducibile.

1.3

Chi può applicare il metodo delle AF? (art. 97 cpv. 1 OIVA)

Il metodo delle AF può essere applicato in primo luogo dai servizi autonomi di collettività pubbliche, assoggettati all'imposta. Segnatamente, oltre alla Confederazione, ai Cantoni e ai Comuni, le seguenti istituzioni, associazioni e fondazioni possono effettuare il rendiconto con il metodo delle AF:

- consorzi comunali e altre associazioni di collettività pubbliche;
- parrocchie;
- scuole private e internati;
- ospedali privati;
- centri medici;
- centri di riabilitazione;
- case di cura;
- organizzazioni private Spitex;
- case di riposo, case di cura, residenze per anziani;
- imprese attive nel sociale come i laboratori per disabili, le residenze e scuole speciali;
- gestori di impianti sportivi e centri culturali sussidiati da collettività pubbliche;
- assicurazioni cantonali di edifici;
- cooperative idriche;
- imprese di trasporto pubblico;
- corporazioni forestali di diritto privato sussidiate da collettività pubbliche;
- organizzatori di manifestazioni non ricorrenti nei settori della cultura e dello sport;
- associazioni secondo gli articoli 60–79 CC;
- fondazioni ai sensi degli articoli 80–89^{bis} CC.

I contribuenti che non hanno il diritto di conteggiare l'imposta con le AF sono elencati in modo esaustivo nell'articolo 100 in relazione con l'articolo 77 capoverso 2 lettere b–e OIVA. Si tratta di contribuenti che

- applicano la procedura di riporto del pagamento dell'imposta secondo l'articolo 63 LIVA;
- applicano l'imposizione di gruppo secondo l'articolo 13 LIVA;
- hanno la loro sede o uno stabilimento d'impresa nelle valli di Samnaun o Sampuoir;
- conseguono oltre il 50 per cento della loro cifra d'affari da prestazioni eseguite a un altro contribuente che applica il metodo effettivo e che controllano o dal quale sono controllati.

1.3.1 **Opzione per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta**

I contribuenti che conteggiano l'imposta con il metodo delle AF non possono optare per l'imposizione di prestazioni escluse dall'imposta ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2 numeri 1–25, 27 e 29 LIVA.

1.3.2 **Vendite di mezzi d'esercizio e beni d'investimento**

Le vendite di mezzi d'esercizio e beni d'investimento, che non sono stati utilizzati esclusivamente per eseguire prestazioni escluse dall'imposta, vanno conteggiate all'AF autorizzata. Se il mezzo d'esercizio o il bene d'investimento è stato utilizzato per diverse attività, per le quali sono valide AF differenti, la vendita va conteggiata all'AF più alta valida per tali attività.

2 **Inizio dell'adesione al metodo delle AF**

2.1 **Nuovi contribuenti**

I contribuenti che intendono applicare il metodo delle AF dall'inizio del loro assoggettamento devono notificarlo per scritto all'AFC entro **60 giorni** dalla comunicazione del N.IVA (art. 98 cpv. 1 e art. 100 in relazione con l'art. 78 cpv. 1 OIVA).

Se la comunicazione non è resa con l'ausilio della dichiarazione d'adesione (☞ allegato IV; modulo n. 0759), l'AFC invia successivamente al contribuente tale modulo da compilare e sottoscrivere. Al ricevimento del modulo, l'AFC stabilisce le AF applicabili e ritorna al contribuente la dichiarazione d'adesione.



Se il contribuente non vuole applicare il metodo delle AF dall'inizio del suo assoggettamento, o se la comunicazione scritta avviene troppo tardi, egli deve conteggiare l'imposta secondo il metodo effettivo per almeno **dieci anni interi** (art. 98 cpv. 2 OIVA). Al termine del periodo di dieci anni è possibile passare al metodo delle AF per l'inizio di un periodo fiscale.

2.1.1 **Scorte merci, mezzi d'esercizio e beni d'investimento**

L'IVA che all'inizio dell'assoggettamento grava le scorte di merci, i mezzi d'esercizio e i beni d'investimento è considerata con l'applicazione del metodo delle AF. Uno sgravio fiscale successivo **non** è ammesso (art. 100 in relazione con l'art. 78 cpv. 5 OIVA).

2.1.2 Debitori e creditori

Sui debitori esistenti e comprovati all'inizio dell'assoggettamento non va conteggiata alcuna IVA.

L'IVA gravante eventuali creditori esistenti all'inizio dell'assoggettamento non può essere fatta valere.

2.2 Passaggio dal metodo di rendiconto effettivo al metodo delle AF

Un passaggio dal metodo effettivo al metodo delle AF è possibile:

- al più presto dopo **dieci anni interi**;
- sempre solo all'inizio di un periodo fiscale.

Un passaggio è tuttavia possibile anche quando l'AFC modifica l'AF del settore o dell'attività in questione. I contribuenti che esercitano una tale attività al momento della modifica possono aderire al metodo delle AF.

La comunicazione scritta all'AFC va effettuata **entro 60 giorni** dall'inizio del periodo fiscale a partire dal quale il contribuente vuole conteggiare l'imposta con il metodo delle AF (art. 100 in relazione con l'art. 79 cpv. 1 OIVA). In caso di comunicazione tardiva, il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

☞ L'info IVA "Aliquote saldo" contiene informazioni concernenti:

- il trattamento della scorta merci, dei mezzi d'esercizio e dei beni d'investimento;
- il trattamento dei debitori e creditori;
- gli effetti di un cambiamento simultaneo del sistema di rendiconto (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa).

3

3.1 **Fine dell'adesione al metodo delle AF** **Fine dell'assoggettamento**

Un contribuente che conteggia l'imposta con il metodo delle AF e cessa la sua attività lo annuncia all'AFC e si fa radiare dal registro dei contribuenti IVA. Un tale annuncio deve essere effettuato anche dai contribuenti la cui cifra d'affari per prestazioni imponibili non supera più i limiti dell'articolo 10, rispettivamente dell'articolo 12 LIVA, e che ricorrono all'esenzione dall'assoggettamento in virtù dell'articolo 11 capoverso 1 LIVA.

Le cifre d'affari conseguite prima della radiazione dal registro dei contribuenti IVA (compresi i lavori in corso non ancora fatturati) vanno conteggiate all'AF autorizzata. Lo stesso vale per i debitori, qualora viene applicato il sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute.

Di principio, **non** vengono effettuate correzioni su scorte di merci, mezzi d'esercizio e beni d'investimento. In determinate circostanze va tuttavia conteggiata all'aliquota normale l'imposta sul valore attuale dei beni immobili (☞ art. 82 cpv. 2 OIVA e info IVA "Aliquote saldo").

3.2 **Passaggio dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo**

Un passaggio dal metodo delle AF al metodo effettivo è possibile:

- **dopo tre anni;**
- sempre solo all'inizio di un periodo fiscale.

I contribuenti che intendono passare dal metodo delle AF al metodo di rendiconto effettivo devono comunicarlo per scritto all'AFC **entro 60 giorni dall'inizio del periodo fiscale** a partire dal quale vogliono conteggiare l'imposta secondo il metodo effettivo. In caso di comunicazione tardiva, il passaggio ha luogo all'inizio del periodo fiscale successivo.

☞ L'info IVA "Aliquote saldo" contiene ulteriori informazioni concernenti:

- il trattamento della scorta merci, dei mezzi d'esercizio e dei beni d'investimento;
- il trattamento dei debitori e creditori;
- gli effetti di un cambiamento simultaneo del sistema di rendiconto (passaggio dal sistema secondo le controprestazioni convenute a quello secondo le controprestazioni ricevute o viceversa);
- le conseguenze in caso di infrazioni.

4 **Assunzione di un'impresa con attivi e passivi**

Se un'impresa contribuente assume con attivi e passivi un'altra impresa contribuente valgono, riguardo al trattamento dei debitori e creditori, le stesse regole applicabili al passaggio dal metodo effettivo al metodo delle AF, rispettivamente dal metodo delle AF al metodo effettivo (☞ info IVA "Aliquote saldo").

5 **Rendiconto dell'imposta sull'acquisto**

Chi acquista prestazioni che soggiacciono all'imposta sull'acquisto ai sensi degli articoli 45–49 LIVA deve dichiararle **almeno semestralmente** nel rendiconto IVA alla cifra 381 con la relativa aliquota legale, di regola l'aliquota normale.

6 **Attribuzione delle AF**

Il numero delle AF applicabili è illimitato. Il contribuente deve conteggiare le singole attività alla corrispondente AF. Il volume di cifra d'affari realizzata con le singole attività è irrilevante.

I contribuenti cui sono state attribuite due AF diverse conteggiano le relative cifre d'affari nel modulo di rendiconto alle cifre 321 e 331.

I contribuenti cui sono state attribuite più di due AF diverse determinano l'**AF ponderata** dividendo l'imposta totale per la cifra d'affari totale risultante dalle prestazioni imponibili. La cifra d'affari e il debito fiscale calcolato con l'AF ponderata devono essere dichiarati alla cifra 331 del modulo di rendiconto.

Esempio: 400 Ospedale

Genere di ricavo	AF	Cifra d'affari in CHF (IVA inclusa)	Imposta in CHF
Negozio di fiori	0.6 %	10 000	60
Chiosco	0.6 %	75 000	450
Caffetteria	5.2 %	100 000	5 200
Mensa del personale	5.2 %	150 000	7 800
Fornitura di pasti ¹⁾	0.1 %	30 000	30
Locazione di parcheggi	3.7 %	15 000	555
Totale	3.71 % ²⁾	³⁾ 380 000	³⁾ 14 095

¹⁾ fornitura di pasti a una vicina casa per anziani

²⁾ AF ponderata (totale imposta diviso per totale cifra d'affari) da inserire alla cifra 331 del modulo di rendiconto

³⁾ da inserire alla cifra 331 del modulo di rendiconto

Le AF sono aliquote settoriali che si basano sulle aliquote medie riscontrabili in un settore. Non sono previste AF individuali per azienda.



Chiunque cessa o intraprende una nuova attività deve mettersi in contatto con l'AFC, se tale cambiamento ha effetti sull'ammontare o sul numero di AF concesse.

7

Ulteriori informazioni concernenti il metodo secondo le AF

	Cifra nell'info IVA "Aliquote saldo"	Allegato dell'info IVA "Aliquote forfetarie"
Consumo proprio	cifra 6	
Prestazioni a persone strettamente vincolate	cifra 7	
Prestazioni al personale	cifra 8	
Correzioni per beni immobili	cifra 9	
Esportazioni e prestazioni effettuate all'estero	cifra 10	allegato V, modulo n. 1050-1
Prestazioni effettuate a organizzazioni internazionali e diplomatiche	cifra 11	
Procedura per il computo dell'imposta precedente fittizia in caso di rivendita di beni usati	cifra 12	allegato VI, modulo n. 1055-1
Fatturazione con un'aliquota troppo elevato	cifra 13	
Contabilità	cifra 14	
Sinistri e prestazioni delle assicurazioni	cifra 15	
Imposta sull'importazione, importazione o esportazione temporanea	cifra 16	
Regolamentazione speciale per paninoteche e snack bar con possibilità di consumo sul posto e per manifestazioni particolari	cifra 17.4	

Allegato I Aliquote forfetarie suddivise per attività

Di seguito sono elencate le attività, con le relative AF, per le quali trova prevalentemente applicazione il metodo delle AF.

Le attività non elencate nell'allegato I vanno conteggiate alle aliquote valevoli per il metodo delle aliquote saldo.

☞ Ordinanza dell'AFC concernente i valori delle aliquote saldo per settore e attività nonché allegati I e II dell'info IVA "Aliquote saldo".

I contribuenti, la cui attività non è elencata nell'allegato I della presente info IVA e neppure negli allegati I e II dell'info IVA "Aliquote saldo" e che vogliono conteggiare l'imposta con il metodo delle AF, possono mettersi in contatto con l'AFC.

2,9 %	Acque di scarico: eliminazione, smaltimento
6,7 %	Aiuto domestico
0,6 %	Alberi di Natale: commercio e vendita di alberi del proprio bosco
5,2 %	Animali: vendite da parte di zoo e giardini zoologici, se imponibili all'aliquota normale
0,1 %	Approvvigionamento idrico
6,1 %	Autenticazioni
4,4 %	Aziende forestali: tutti i lavori forestali, anche meri lavori a cottimo
2,9 %	Aziende forestali: vendite di legname del proprio bosco, nella misura in cui imponibile all'aliquota normale (tondelli di legno, trucioli per scopi di riscaldamento)
0,6 %	Aziende forestali: vendite di trucioli del proprio bosco, nella misura in cui imponibili all'aliquota ridotta (materiali vegetali di copertura, strami)
2,1 %	Bazar: vendite di beni acquistati
3,7 %	Bazar: vendite di beni fabbricati in proprio
6,7 %	Beni trovati: ricavi di vendite all'asta
3,7 %	Biblioteca: prestazioni imponibili all'aliquota normale quali il prestito di DVD, CD e videocassette
0,6 %	Biblioteca: prestito di libri
5,2 %	Caffetterie
2,9 %	Cassette di sicurezza: locazione

Aliquote forfetarie

6,7 %	Cave di ghiaia: affitto, se esso è calcolato in base ai quantitativi estratti e se non vi sono iscrizioni a registro fondiario
6,1 %	Centrali di allarme: tutti i ricavi, incluse le indennità per falso allarme
6,1 %	Certificazioni
0,1 %	Compostaggio
3,7 %	Crematori
3,7 %	Entrate a esposizioni, fiere
3,7 %	Ergoterapia: vendite di prodotti
2,1 %	Escursioni con veicoli propri, incl. vitto
0,6 %	Escursioni senza veicoli propri
0,1 %	Foglio ufficiale: abbonamento e vendita di singoli esemplari
3,7 %	Foglio ufficiale: inserzioni e pubblicazioni
0,1 %	Forniture di pasti
3,7 %	Fotocopie: senza servisol
0,6 %	Fotocopie: servisol
5,2 %	Guardaroba
4,4 %	Imprese di trasporto pubblico e turistico
5,2 %	Internati e collegi: quota del vitto
5,2 %	Internet: utilizzo di computer e internet
5,2 %	Lavori di spedizione in istituti, laboratori protetti ecc.
5,2 %	Lavori d'imballaggio in istituti, laboratori protetti ecc.
4,4 %	Manutenzione tombe
2,9 %	Materiale sanitario: locazione di deambulatori e stampelle, sedie a rotelle, dispositivi ausiliari per bagno ecc.
0,1 %	Materiali didattici: vendite
0,6 %	Medicinali: commercio
5,2 %	Mense
4,4 %	Officine
6,1 %	Polizia: traffico accompagnato, lavori di segnalazione, impiego durante manifestazioni ecc.
6,7 %	Prestazioni di economia domestica da parte di case per anziani ecc.
0,1 %	Prestazioni di terzi, acquisite gravate d'imposta e rifatturate separatamente senza supplemento
6,7 %	Raccolta della carta da parte di scuole, associazioni ecc.
5,2 %	Refettori
5,2 %	Ricavi pubblicitari
2,9 %	Rifiuti: eliminazione, smaltimento
3,7 %	Sgombero appartamenti, incl. eliminazione
0,1 %	Stampati e materiale, centrale -: economato della collettività pubblica

Info IVA 13

- 5,2 % Sterilizzazioni di strumenti
- 5,2 % Strutture igieniche: tasse d'uso
- 5,2 % Superfici per affissioni: diritto di godimento
- 0,6 % Telefoni pubblici: entrate
- 2,9 % Truciolli imponibili all'aliquota normale (truciolli per scopi di riscaldamento): commercio
- 0,6 % Truciolli imponibili all'aliquota ridotta (materiali vegetali di copertura, strami): commercio
- 6,7 % Visite guidate in musei, città ecc.

II

Modello di modulo di rendiconto

Periodo di rendiconto:
Da inoltrare e pagare entro il:
Valuta (interesse moratorio dal):
N.V.A.:
N.Rif.:

B

I. CIFRA D'AFFARI (i citati articoli si riferiscono alla legge federale del 12 giugno 2009 sull'IVA)		Cifra	Cifra d'affari CHF	Cifra d'affari CHF
Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero		200	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Deduzioni: Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107)		220	<input type="text"/>	
Prestazioni all'estero		221 +	<input type="text"/>	
Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38; vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)		225 +	<input type="text"/>	
Prestazioni non imponibili (art. 21) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22		230 +	<input type="text"/>	
Diminuzioni della controprestazione		235 +	<input type="text"/>	
Diversi		280 +	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Cifra d'affari imponibile complessiva (cifra 200, dedotta la cifra 289)		299	<input type="text"/>	<input type="text"/> 289

II. CALCOLO DELL'IMPOSTA

	Prestazioni CHF dal 01.01.2011	Imposta CHF / cts. dal 01.01.2011	Prestazioni CHF fino al 31.12.2010	Imposta CHF / cts. fino al 31.12.2010
1 ^a aliquota	321 <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	320 <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
2 ^a aliquota	331 <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	330 <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Imposta sull'acquisto	381 <input type="text"/>	+ <input type="text"/>	380 <input type="text"/>	+ <input type="text"/>
Totale dell'imposta dovuta (cifre 320-381)			<input type="text"/> 399	
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1050			470 <input type="text"/>	
Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1055			471 + <input type="text"/>	
			- <input type="text"/>	
			- <input type="text"/>	
Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni			<input type="text"/> 479	
Credito del contribuente	510 <input type="text"/>		<input type="text"/>	

III. ALTRI FLUSSI DI MEZZI FINANZIARI (art. 18 cpv. 2)

Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (lett. a-c)	900 <input type="text"/>	
Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc. (lett. d-f)	910 <input type="text"/>	

Il/la sottoscritto/a conferma l'esattezza della sua dichiarazione:
 Data _____ Ufficio contabile _____ Telefono _____ Firma legale _____

III Istruzioni per la compilazione del modulo di rendiconto

1 Che cos'è il periodo fiscale?

Il periodo fiscale è il periodo per il quale viene riscossa l'imposta (art. 34–35 LIVA).

In caso di rendiconto con il metodo delle AF, il periodo fiscale è suddiviso in quattro periodi di rendiconto. Il periodo di rendiconto corrisponde al lasso di tempo per il quale il contribuente deve conteggiare l'IVA con l'AFC.

1.1 Che cosa occorre osservare, in generale, nella compilazione del modulo di rendiconto IVA?

Al fine di assicurare un'elaborazione ineccepibile ed efficiente del vostro rendiconto IVA, vi invitiamo ad osservare le seguenti raccomandazioni:

- trasmettete soltanto il modulo originale, poiché questo è dotato di un codice a barre, che semplifica notevolmente il corretto rilevamento da parte dell'AFC;
- assicuratevi di dichiarare unicamente valori che si riferiscono al periodo di rendiconto in questione;
- verificate il rendiconto IVA allo scopo di individuare eventuali errori di calcolo o di compilazione;
- presentate soltanto gli allegati menzionati sul modulo di rendiconto IVA o richiesti direttamente dall'AFC;
- non dimenticate di indicare sul modulo di rendiconto IVA il luogo e la data, il numero di telefono, il nome della persona competente per il rendiconto IVA, nonché la firma legale.

Sulla parte superiore della polizza di versamento è visibile il numero di telefono del collaboratore competente. Quest'ultimo è a vostra disposizione in caso di domande o per inviarvi un nuovo modulo sostitutivo dotato di codice a barre, qualora abbiate smarrito quello originale. Nella corrispondenza scritta con l'AFC è importante indicare il N.IVA e il N.Rif. che si trovano in alto a sinistra del modulo di rendiconto IVA.

Il rendiconto IVA è strutturato in tre parti:

- nella prima parte (I. Cifra d'affari) va dichiarato il totale delle controprestazioni convenute o ricevute e le relative deduzioni;
- nella seconda parte (II. Calcolo dell'imposta) vanno dichiarate l'imposta dovuta sulla cifra d'affari suddivisa tra le AF e un'eventuale imposta sull'acquisto. Ne risulta il credito fiscale, ossia il debito fiscale del contribuente, oppure – in casi singoli – l'eccedenza a suo favore;
- nella terza parte (III. Altri flussi di mezzi finanziari) vanno dichiarate le non controprestazioni.

1.2

Prima parte (I. Cifra d'affari)

Cifra 200: Totale delle controprestazioni convenute o ricevute (art. 39 LIVA), incluse quelle inerenti a trasferimenti mediante procedura di notifica e a prestazioni all'estero

- In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute: dichiarazione di tutte le controprestazioni fatturate e degli incassi senza emissione di fattura, il tutto comprensivo di IVA;
- In caso di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute: dichiarazione di tutte le controprestazioni ricevute durante il periodo di rendiconto, comprensive di IVA;
- Le controprestazioni inerenti a vendite con procedura di notifica e a prestazioni secondo l'articolo 21 capoverso 2 numeri 26 e 28 LIVA per la cui imposizione si è optato vanno inserite in questa cifra.

Non vanno invece inserite le non controprestazioni (☞ cifre 900 e 910).

Cifra 220: Prestazioni esenti dall'imposta (p. es. esportazioni; art. 23 LIVA), prestazioni esenti a beneficiari istituzionali e persone beneficiarie (art. 107 LIVA)

In caso di rendiconto con il metodo delle AF è **ammesso** indicare in questa cifra le seguenti cifre d'affari. Con questo modo di procedere si rinuncia tuttavia al computo dell'imposta con il modulo n. 1050-1. In questo caso non è possibile un computo dell'imposta alla cifra 470 del modulo di rendiconto:

- controprestazioni per esportazioni e per forniture di beni comprovatamente rimasti sotto vigilanza doganale;
- controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi a missioni diplomatiche, missioni permanenti, posti consolari e organizzazioni internazionali, nonché a determinate categorie di persone come rappresentanti diploma-

tici, funzionari consolari e alti funzionari di organizzazioni internazionali (art. 143–150 OIVA), se il luogo della prestazione è situato in territorio svizzero e non vengono effettuate prestazioni di trasporto oltre il confine. Il presupposto è inoltre che si disponga dei necessari moduli ufficiali.

Sotto questa cifra **vanno** pertanto dichiarate le forniture nell'ambito di operazioni a catena ai sensi dell'articolo 23 capoverso 3 LIVA, qualora l'acquisto dei beni sia stato effettuato in esenzione d'imposta.

Tutte queste controprestazioni vanno dichiarate alla cifra 200. I documenti che comprovano la prestazione in esenzione d'imposta vanno inoltrati solo su espressa richiesta dell'AFC.

Cifra 221: Prestazioni all'estero

In questa cifra vanno riportate tutte le controprestazioni per forniture e prestazioni di servizi se il luogo della prestazione è all'estero. Può trattarsi ad esempio di forniture estero su estero o di prestazioni di servizi secondo l'articolo 8 capoverso 1 LIVA per le quali il destinatario ha la sua sede all'estero.

In questa cifra vanno inoltre riportate le controprestazioni inerenti al trasporto di persone e beni oltre confine, anche se effettuate a beneficiari istituzionali o persone beneficiarie ai sensi dell'articolo 143 OIVA.

Queste controprestazioni devono essere dapprima dichiarate alla cifra 200. Alla cifra 221 è possibile effettuare una corrispondente deduzione, qualora sia comprovato che si tratti di simili prestazioni. I documenti probatori vanno inoltrati solo su esplicita richiesta dell'AFC.

Cifra 225: Trasferimenti mediante procedura di notifica (art. 38 LIVA, vogliate p.f. inoltrare anche il modulo n. 764)

L'applicazione della procedura di notifica è obbligatoria in caso di ristrutturazioni conformemente agli articoli 19 e 61 LIFD o in caso di altri trasferimenti di un patrimonio o di una parte di esso a un altro contribuente nell'ambito di una costituzione, di una liquidazione, di una ristrutturazione o di un altro negozio giuridico previsto dalla legge sulla fusione (LFus), se

- l'imposta calcolata sul prezzo di alienazione secondo l'aliquota legale supera 10 000 franchi; oppure
- l'alienazione è effettuata a favore di una persona strettamente vincolata.

Le controprestazioni dedotte sotto questa cifra vanno dapprima dichiarate alla cifra 200. Il modulo n. 764 va inoltrato all'AFC al più tardi al momento dell'inoltro del rendiconto IVA.

☞ Per ulteriori dettagli vedi l'info IVA "Procedura di notifica".

Cifra 230: Prestazioni non imponibili (art. 21 LIVA) per la cui imposizione non si è optato in virtù dell'art. 22 LIVA

In questa cifra possono essere portate in deduzione unicamente le controprestazioni per prestazioni escluse dall'IVA secondo l'articolo 21 LIVA e per la cui imposizione non si è optato ai sensi dell'articolo 22 LIVA, a condizione che le relative controprestazioni siano state dichiarate alla cifra 200.

In caso di applicazione del metodo delle AF è possibile optare ai sensi dell'articolo 22 LIVA solo per le prestazioni elencate nell'articolo 21 capoverso 2 numeri 26 e 28 LIVA (art. 97 cpv. 3 OIVA).

Cifra 235: Diminuzioni della controprestazione

In caso di rendiconto secondo le controprestazioni convenute, in questa cifra è possibile portare in deduzione le diminuzioni delle controprestazioni quali sconti, ribassi e perdite riferiti a cifre d'affari conseguite con prestazioni imponibili. Gli abbuoni sulla cifra d'affari e altri ribassi accordati successivamente possono essere dedotti indipendentemente dal sistema di rendiconto, a condizione che le relative controprestazioni siano state dichiarate alla cifra 200 di questo rendiconto IVA o di un precedente rendiconto IVA.

Cifra 280: Diversi

In questa cifra possono essere riportati tutti gli importi deducibili che non sono attribuibili alle cifre 220–235, a condizione che le relative controprestazioni siano state in precedenza dichiarate alla cifra 200. Si tratta in particolare delle controprestazioni realizzate con forniture esenti dall'imposta di monete d'oro e oro fino o anche delle partite di giro (p. es. tasse per i controlli dei veicoli a motore, esborsi, tasse di soggiorno nel settore alberghiero e della ristorazione).

Cifra 289: Totale delle deduzioni

In questa cifra va indicato il totale delle cifre 220, 221, 225, 230, 235, 280.

1.3

Seconda parte (II. Calcolo dell'imposta)

Cifra 320: Prestazioni fino al 31.12.2010 (1ª aliquota)

Cifra 321: Prestazioni dal 01.01.2011 (1ª aliquota)

Cifra 330: Prestazioni fino al 31.12.2010 (2ª aliquota)

Cifra 331: Prestazioni dal 01.01.2011 (2ª aliquota)

In queste cifre va calcolata l'IVA sulle controprestazioni conseguite con prestazioni imponibili, dichiarate complessivamente alla cifra 299. Le controprestazioni vanno ripartite – qualora l'AFC abbia autorizzato più AF – tra le diverse AF. Ciò vale anche per cifre d'affari alle quali viene applicata la procedura ordinaria di computo dell'imposta in caso di esportazioni o la procedura di computo dell'imposta precedente fittizia (☞ info IVA "Aliquote saldo").

In seguito all'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AI per il 1° gennaio 2011, occorre iscrivere separatamente, nel rendiconto IVA, le prestazioni eseguite prima di tale data da quelle effettuate a contare da tale data. Le prestazioni o parti di prestazioni effettuate prima del 31 dicembre 2010 vanno dichiarate nella cifra 320 o 330. Le prestazioni o parti di prestazioni effettuate dal 1° gennaio 2011 vanno dichiarate nella cifra 321 o 331.

Le controprestazioni comprensive di IVA vanno moltiplicate per l'AF autorizzata.

I contribuenti cui sono stati attribuite più di due AF diverse determinano la propria aliquota forfetaria ponderata in conformità dell'esempio alla cifra 6 e dichiarano i valori così calcolati alla cifra 330 o 331. Il modulo di calcolo va inoltrato all'AFC solo su espressa richiesta.

Cifre 380 e 381: Imposta sull'acquisto

In queste cifre vanno dichiarate, all'aliquota legale corrispondente, le prestazioni acquistate che soggiacciono all'imposta sull'acquisto secondo gli articoli 45–49 LIVA.

In seguito all'aumento delle aliquote dell'imposta sul valore aggiunto a favore dell'AI per il 1° gennaio 2011, occorre iscrivere separatamente, nel rendiconto IVA, gli acquisti di prestazioni operati prima di tale data da quelli operati a contare da tale data. Gli acquisti fino al 31 dicembre 2010 vanno dichiarati alla cifra 380, gli acquisti dal 1° gennaio 2011 alla cifra 381.

☞ Per ulteriori dettagli in merito vedi l'info IVA "Imposta sull'acquisto".

Cifra 470: Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1050-1

In questa cifra è possibile dedurre l'IVA calcolata con il modulo n. 1050-1. Un simile computo dell'imposta può essere effettuato per:

- beni esportati;
- beni comprovatamente rimasti sotto vigilanza doganale;
- prestazioni a beneficiari ai sensi dell'articolo 143 OIVA il cui luogo della prestazione si trova in territorio svizzero, ma non per trasporti oltre confine.

Queste cifre d'affari non devono però essere già state portate in deduzione alla cifra 220. Il modulo n. 1050-1 è disponibile sul sito internet dell'AFC o può essere richiesto direttamente all'AFC.

Cifra 471: Computo dell'imposta secondo il modulo n. 1055-1

Applicando la procedura di computo dell'imposta precedente fittizia (☞ info IVA "Aliquote saldo"), l'importo calcolato con l'ausilio del modulo n. 1055-1 può essere portato in deduzione in questa cifra.

Cifra 479: Totale delle deduzioni

Alla cifra 479 va riportato il totale delle cifre 470 e 471.

Cifra 500: Importo da versare all'Amministrazione federale delle contribuzioni

Il debito IVA ottenuto in questa cifra deve essere versato entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto mediante la polizza di versamento allegata al rendiconto IVA. Eventuali pagamenti parziali devono essere concordati con l'AFC. Questi non possono tuttavia essere dedotti o menzionati nel rendiconto IVA.

Cifra 510: Credito del contribuente

Se dal rendiconto IVA risulta un credito a favore del contribuente, l'AFC versa il relativo importo entro 60 giorni dalla ricezione del rendiconto IVA. In questi casi occorre comunicare per scritto all'AFC i dati necessari per il versamento.

1.4

Terza parte (III. Altri flussi di mezzi finanziari)

Cifra 900: Sussidi, tasse di soggiorno e simili, contributi per lo smaltimento dei rifiuti e le aziende fornitrici d'acqua (art. 18 cpv. 2 lett. a–c LIVA)

Queste non controprestazioni vanno dichiarate in questa cifra. Esse **non** vanno tuttavia riportate alla **cifra 200**.

Cifra 910: Doni, dividendi, risarcimenti dei danni ecc.

Queste non controprestazioni, elencate all'articolo 18 capoverso 2 lettere d–l LIVA, vanno dichiarate in questa cifra. Esse **non** vanno tuttavia riportate alla **cifra 200**.

2

Che cosa occorre considerare riguardo al sistema di rendiconto?

- In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni **convenute** (art. 39 cpv. 1 LIVA), il contribuente è tenuto a dichiarare la controprestazione nel periodo di rendiconto in cui ha fatturato le prestazioni ai propri clienti.
- In caso di allestimento del rendiconto secondo le controprestazioni **ricevute** (art. 39 cpv. 2 LIVA), il debito fiscale sorge invece nel momento in cui il contribuente incassa effettivamente la controprestazione. Questo sistema di rendiconto è possibile anche nei casi in cui viene tenuta una contabilità debitori; l'autorizzazione al sistema di rendiconto secondo le controprestazioni ricevute dev'essere richiesta all'AFC.
- Il sistema di rendiconto prescelto deve essere mantenuto per almeno un periodo fiscale (art. 39 cpv. 3 LIVA).

3

Quali prescrizioni vigono in materia di presentazione del rendiconto IVA?

- Il contribuente è tenuto a presentare all'AFC il modulo di rendiconto originale entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto (art. 71 cpv. 1 LIVA). L'AFC trasmette, a richiesta, un modulo sostitutivo a chi ne è sprovvisto.
- Se l'assoggettamento prende fine, il termine decorre a partire da tale momento (art. 71 cpv. 2 LIVA).

4 Quando e in quale forma deve essere versata l'imposta?

Entro 60 giorni dalla fine del periodo di rendiconto, il contribuente è tenuto a saldare il credito fiscale sorto in tale periodo (art. 86 cpv. 1 LIVA).

Al rendiconto IVA è allegata una polizza di versamento munita di numero di riferimento. Vogliate utilizzare ogni qualvolta possibile questa polizza di versamento in modo da consentire il trattamento automatizzato dell'operazione. Qualora la polizza di versamento non dovesse più essere disponibile, potete ordinare in qualsiasi momento una polizza di versamento sostitutiva o utilizzare in alternativa i seguenti indirizzi di pagamento:

Imposta sul valore aggiunto

PC 30-37-5

IBAN CH60 0900 0000 3000 0037 5

BIC POFICHBEXXX

Banca nazionale svizzera Berna

IBAN CH48 0011 0001 5305 0063 6

BIC SNBZCHZZ30A

Siete pregati di indicare il N.IVA e il motivo del pagamento (periodo di rendiconto, avviso di tassazione ecc.) nella rubrica "Comunicazioni".

5 Quali sono le modalità in caso di eccedenza a favore del contribuente?

Se dal rendiconto d'imposta risulta un'eccedenza a favore del contribuente, quest'ultima gli viene versata di regola entro 60 giorni (art. 88 LIVA).

6 Come occorre comportarsi in caso di correzioni di lacune nel rendiconto IVA?


Il contribuente è tenuto a riconciliare i rendiconti IVA con i conti annuali e correggere le lacune constatate. Tali correzioni devono essere apportate al più tardi nel periodo di rendiconto in cui cade il 180° giorno dalla fine dell'esercizio contabile in questione. Le lacune constatate devono essere notificate all'AFC mediante un rendiconto di rettifica (art. 72 LIVA). Il rendiconto di rettifica è disponibile sul sito internet (www.estv.admin.ch). Se nell'ambito della riconciliazione con i conti annuali non sono state constatate lacune, non è necessario presentare alcun rendiconto di rettifica.

Se entro 60 giorni dalla scadenza del precitato periodo di rendiconto non è pervenuto alcun rendiconto di rettifica, l'AFC presume che i rendiconti IVA inoltrati dal contribuente siano completi e corretti e che il periodo fiscale sia finalizzato.


- ☞ Per quanto riguarda i lavori alla chiusura dei conti annuali, nonché per ulteriori informazioni relative alla contabilità, vedi l'info IVA "Contabilità e fatturazione".

Modello della dichiarazione d'adesione (modulo n. 0759)

Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto




N. IVA _____
N. RIF. _____



Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraziun federala da taglia AFT

Vostro indirizzo in stampatello p.f.



Aliquote forfetarie
per le collettività pubbliche e le istituzioni affini

Dichiarazione d'adesione

Il sottoscritto contribuente svolge le seguenti attività imponibili:

Attività / Generi di ricavi	Aliquota forfetaria
_____	<input style="width: 50px;" type="text"/>
_____	<input style="width: 50px;" type="text"/>
_____	<input style="width: 50px;" type="text"/>
_____	<input style="width: 50px;" type="text"/>

I differenti generi di ricavi vanno contabilizzati separatamente.

Il contribuente s'impegna ad attenersi alle condizioni secondo l'articolo 37 capoverso 5 LIVA, gli articoli 97 - 100 OIVA e l'info IVA Aliquote forfetarie. In particolare prende atto che

- al più presto dopo 3 periodi fiscali potrà chiedere di allestire i rendiconti con il metodo effettivo;
- non sarà possibile optare per l'imposizione delle prestazioni escluse dall'imposta in conformità dell'articolo 21 capoverso 2 cifre 1 - 25, 27 e 29 LIVA;
- non potrà chiedere l'imposizione di gruppo in conformità dell'art. 13 LIVA.

Il sottoscritto contribuente aderisce a questa regolamentazione forfetaria con effetto dal: _____

Data: _____ Timbro e firma legale: _____

Termini d'invio:

- per i nuovi contribuenti: al più tardi entro **60 giorni** dalla comunicazione del numero IVA
- in caso di cambiamento dal metodo effettivo: al più tardi entro **60 giorni** dall'inizio del periodo fiscale

Autorizzazione

L'applicazione delle aliquote forfetarie summenzionate è

*Motivi in allegato


Berna,

autorizzata
 parzialmente autorizzata*
 respinta*

Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

AFC / IVA 1 / 1
Schwarztorstrasse 50, CH-3003 Berna
I MWST Nr. 0759_01 / 01.10

Modello del complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie / imposta precedente fittizia (modulo n. 1055-1)



Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto

Eidgenössische Steuerverwaltung ESTV
Administration fédérale des contributions AFC
Amministrazione federale delle contribuzioni AFC
Administraciaun federala da taglia AFT

Periodo di rendiconto

N.Rif.

Complemento al rendiconto secondo il metodo delle aliquote forfetarie / imposta precedente fittizia

Computo dell'imposta precedente fittizia

Cifra d'affari in franchi	Aliquote forfetarie autorizzate	Margine in franchi	Aliquota forfetaria sul margine	Differenza (accredito)
(1)	Rendiconto Cifra 321 (2a)	(3)	6,7% (4)	(2a/2b) ./ (4)
Totale (da riportare alla cifra 471 del rendiconto)				

Luogo e data _____

Timbro e firma legate _____

• A ogni vendita di un bene usato (non applicabile agli autoveicoli il cui peso complessivo non supera le 3,5 t) così come ai casi in cui la deduzione dell'imposta precedente fittizia è esclusa in conformità dell'art. 28 cpv. 3 OIVA in relazione con l'art. 63 cpv. 3 OIVA, l'acquistatore a tale scopo potrà decidere se conteggiare la cifra d'affari con l'aliquota forfetaria autorizzata o conteggiare il margine con l'aliquota forfetaria del 6,7%. Dovete riportare singolarmente in un'apposita lista tutti i beni rivenduti per i quali desiderate far valere il computo dell'imposta precedente fittizia (= cifra 12.2 dell'intro IVA "Aliquote saldo").

• Dovete dichiarare la totalità del ricavo conseguito nella vendita alla cifra 200 del modulo di rendiconto, conteggiandola con le aliquote forfetarie autorizzate alle cifre 321 e 322 del modulo di rendiconto. Inoltre, il presente modulo va compilato in modo completo e debitamente firmato (= cifra 12.2 dell'intro IVA "Aliquote saldo"). Il totale del presente modulo va poi riportato alla cifra 471 del modulo di rendiconto.

• Il modulo è applicabile anche ai beni acquistati ad un prezzo globale e rivenduti esclusivamente sul territorio svizzero. Per la procedura da seguire in questi casi vi invitiamo a prendere contatto con l'Amministrazione federale delle contribuzioni.

<http://www.estv.admin.ch>

UWST Nr. 1055_01-1 / 01.11

Competenze

L'**Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)** è competente per

- la riscossione dell'imposta sulle prestazioni eseguite sul territorio svizzero;
- la riscossione dell'imposta sull'acquisto di prestazioni eseguite da imprese con sede all'estero.

L'**Amministrazione federale delle dogane (AFD)** è competente per

- la riscossione dell'imposta sull'importazione di beni.

Le informazioni rilasciate da altri uffici non sono giuridicamente vincolanti.

Potete raggiungere la Divisione principale IVA come segue:

per scritto: Amministrazione federale delle contribuzioni
Divisione principale dell'imposta sul valore aggiunto
Schwarztorstrasse 50
3003 Berna

per fax: 031 325 75 61

per e-mail: mwst.webteam@estv.admin.ch
Vogliate assolutamente indicare il vostro indirizzo postale, il vostro numero di telefono e, se disponibile, il vostro N.IVA.

Le pubblicazioni dell'AFC riguardanti l'IVA sono ottenibili:

- in forma elettronica tramite internet:
www.estv.admin.ch (Webcode: d_03361_it)

- in forma cartacea: **Ufficio federale delle costruzioni
e della logistica UFCL
Distribuzione pubblicazioni
Stampati IVA
3003 Berna**

www.bundespublikationen.admin.ch